Giudizio negativo di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 7 febbraio 2024, n. 471 - Barone, pres. f.f.; Dato, est. - Nextpower Development Italia S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato) ad a.

Ambiente - Procedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali - Giudizio negativo di compatibilità ambientale.

(Omissis)

FATTO

1. Con ricorso notificato (ovvero spedito per la notifica) in data 10 marzo 2023 e depositato in data 13 marzo 2023 Nextpower Development Italia S.r.l. ha rappresentato quanto segue.
La società ricorrente - che opera nel settore della produzione di energia da fonte rinnovabile - nell'esercizio della propria attività, in data 22 febbraio 2021, ha presentato una istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 (prot. DRA al n. 11312 del 24 febbraio 2021, istanza n. 597/2021) per la realizzazione e l'esercizio un progetto di impianto fotovoltaico, da realizzarsi nel Comune di Pozzallo, in contrada Padre Ignazio; in particolare, il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 10 MW, costituito da due lotti nonché delle opere di rete per la connessione (ricadenti nel Comune di Pozzallo e Modica); in un'ottica di efficientamento, il progetto prevede che per ciascun lotto di impianto sarà realizzato ed installato un sistema di accumulo dell'energia elettrica prodotta.
A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio procedente, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata, ha comunicato la procedibilità dell'istanza.
Nell'ambito dell'*iter* procedimentale, per quanto di interesse, sono pervenuti:
- il parere favorevole della Soprintendenza beni culturali e ambiente della Provincia di Ragusa (prot. 4853 del 21 maggio 2021) con il quale, visto il parere favorevole prot. n. 4465 del 12 maggio 2021 rilasciato dalla Sezione per i Beni Archeologici in merito alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, da un lato ha ribadito l'insussistenza, sull'area di progetto, di aree soggette a regime di tutela diretto, dall'altro, solo a fini della tutela archeologica, è stato subordinato l'intervento alla previa effettuazione, da parte della società di sondaggi archeologici;
- il parere istruttorio intermedio della commissione tecnica specialistica (n. 87/2021 del 28 settembre 2021) notificato in data 7 ottobre 2021, ove, rilevandosi talune criticità è stato richiesto alla società di fornire ulteriori chiarimenti e/o integrazioni.
La deducente ha trasmesso le integrazioni richieste e, con nota di chiarimenti del 2 dicembre 2021, da un lato, ha riscontrato i rilievi avanzati con il su menzionato parere istruttorio intermedio e, dall'altro, ha fornito la documentazione integrativa di corredo atta a superare le criticità paventate dalla commissione tecnica specialistica; inoltre, al fine di adempiere alle integrazioni richieste dalla commissione tecnica specialistica, l'esponente ha provveduto anche a modificare parzialmente il progetto, prevedendo una riduzione di potenza (pari a 108,46 kWp) e dando puntualmente evidenza del nuovo *layout* di impianto.
All'esito di tali ulteriori apporti documentali, l'Ufficio procedente, con nota del 22 febbraio 2022 (prot. 10716) ha convocato, ai sensi dell'art. 27 *bis*, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, la prima conferenza di servizi per la data del 2 marzo 2022.
Nell'ambito della seduta, acquisiti tutti i pareri favorevoli, atti di assenso e/o nulla osta *medio tempore* pervenuti, si è dato atto, tra le altre, del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa, nonché delle integrazioni fornite dalla proponente a valle del parere istruttorio intermedio; infine, rilevatasi la necessità di acquisire ulteriori pareri (in particolare, del Comune di Pozzallo e Modica, di ARPA Sicilia e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa), la conferenza di servizi si concludeva rinviando la prosecuzione dei lavori a "*10 giorni dopo aver ricevuto dal Proponente le integrazioni richieste*"; nondimeno, sebbene la ricorrente in data 21 marzo 2022 avesse fornito ogni chiarimento e/o integrazione richiesto, il procedimento temporaneamente si è arrestato e solo dopo un sollecito (nota del 15 aprile 2022) e una formale diffida (nota del 29 aprile 2022), l'Ufficio (con nota prot. 44391 del 15 giugno 2022) ha proceduto alla convocazione della seconda seduta di conferenza di servizi (del 23 giugno 2022).
In quella sede, acquisiti gli ulteriori pareri e/o nulla osta nelle more pervenuti, tra i quali il parere favorevole del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, condizionato al rispetto di talune prescrizioni (che la società ha provveduto ad adempiere, fornendo evidenza della modifica del *layout* di impianto: nota dell'11 maggio 2022), è stato dato altresì atto: della nota del Comune di Pozzallo del 10 marzo 2022 (poi confermata integralmente con successiva nota del 29 marzo 2022), recante parere - in parte - non favorevole con (esclusivo) riferimento alla parte di impianto ricadente in zona C3 in quanto "*non*

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

conforme alla procedura attuativa prevista dalla prescrizioni di zona"; del parere istruttorio conclusivo n. 127/2022 approvato dalla commissione tecnica specialistica in seno alla riunione del 29 aprile 2022 recante parere negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto nonché dell'intervenuta comunicazione *ex* art. 10 *bis*, L. n. 241/1990.
Entrambi i contributi sono stati riscontrati dalla società ricorrente che:
- con due distinte note (del 18 marzo e dell'8 aprile 2022) ha fornito al Comune di Pozzallo motivate osservazioni e chiarimenti in ordine alla paventata "non compatibilità" urbanistica di parte dell'intervento, evidenziando, in particolare, come tanto alla stregua della normativa vigente l'autorizzazione unica, sostituendo tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto, costituisce, ove occorre, anche variante urbanistica;
- con nota del 10 giugno 2022 ha trasmesso motivate controdeduzioni *ex* art. 10 *bis*, L. n. 241/1990, unitamente alla documentazione integrativa atta a superare le criticità rilevate dalla commissione tecnica specialistica, contestualmente richiedendo il riesame del parere istruttorio conclusivo n. 127/2022.
In quella sede, per quanto di interesse, la società ricorrente:
- ha evidenziato di aver proposto un nuovo *layout* di impianto, più rispettoso della tessitura agraria e degli elementi costitutivi del paesaggio (sia naturali che antropici) ed al contempo più efficiente, grazie alla installazione di moduli bifacciali;
- ha dato atto, anche attraverso la produzione di analitici elaborati progettuali, di aver eseguito un puntuale censimento delle specie arboree esistenti e che gli accorgimenti tecnici previsti per la riallocazione degli esemplari da espiantare (comunque in numero molto ridotto rispetto alla soluzione progettuale originaria) assicurando un elevato grado di riuscita, eviteranno ogni incidenza negativa sulla componente ambientale "paesaggio";
- ha rappresentato di aver previsto sia ulteriori opere di mitigazione, così riducendo consistentemente la pressione ambientale sulla trama agraria, sia la possibilità di utilizzare i terreni a pascolo (di ovini e caprini) e coltivazione di foraggere e leguminose, garantendo la convivenza tra pratiche agricole e produzione di energia.
A distanza di sei mesi dall'ultima conferenza di servizi, nonostante gli apporti procedimentali favorevoli espressi da parte delle altre Amministrazioni intervenute nonché gli elementi di riscontro ed i contributi forniti dalla società ricorrente, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con nota prot. 1529 del 10 gennaio 2023, ha comunicato alla società ricorrente il decreto n. 2/GAB del 9 gennaio 2023 recante giudizio negativo di compatibilità ambientale.
Nel dettaglio, come risulta dal presupposto parere istruttorio conclusivo n. 432/2022 cui il decreto n. 2/GAB del 9 gennaio 2023 integralmente rinvia, la commissione tecnica specialistica preposta ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto, in quanto il progetto, lasciando emergere criticità dal punto di vista paesaggistico e urbanistico, minerebbe l'integrità sia della matrice suolo che delle componenti paesaggistiche, determinando effetti significativi sulla trama del paesaggio agrario connotato da elementi di tipicità e pregio.
1.1. Si sono costituiti in giudizio la Regione Siciliana, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e il Dipartimento Regionale Agricoltura.
1.2. La parte ricorrente, in vista della celebrazione dell'udienza di discussione, ha depositato memoria e replica; la parte resistente ha depositato memoria.
1.3. All'udienza pubblica del 20 dicembre 2023, presente il difensore della parte ricorrente e l'Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con memoria depositata in data 17 novembre 2023 (e poi con replica depositata in data 29 novembre 2023) la società ricorrente ha rappresentato che nelle more della pendenza del contenzioso è stata presentata all'Amministrazione una motivata istanza di riesame e, per tali ragioni, anche in un'ottica di economia degli strumenti processuali, ha rimesso alla valutazione del Tribunale adito l'opportunità di disporre un congruo rinvio dell'udienza.
Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per disporre il rinvio della trattazione del ricorso.
In disparte l'omesso deposito nel fascicolo del giudizio della detta istanza di riesame, va osservato che ai sensi dell'art. 73, comma 1-*bis*, cod. proc. amm., il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per "*casi eccezionali*", ovvero, in presenza di gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2023, n. 10912; Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2023, n. 9964; Cons. Stato, sez. VII, 29 settembre 2023, n. 8595), non ricorrenti nel caso che occupa.
Inoltre, la richiesta di riesame non ingenera alcun obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione destinataria, con la conseguenza che un eventuale rinvio potrebbe risultare inutile a fronte dell'eventuale determinazione dell'Amministrazione di non attivare il procedimento di autotutela.
A) Con un primo gruppo di censure la società ricorrente ha lamentato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo procedimentale.
2. Con il primo motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di illegittimità del gravato decreto n. 2/GAB del 9 gennaio 2023 per mancato esercizio di un autonomo potere dell'Amministrazione procedente (*Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 6/2001. Violazione e falsa applicazione*

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del decreto assessorile n. 295/GAB del 28.6.2019. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Travisamento dei fatti rilevanti).

Secondo la parte ricorrente, in sintesi, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in violazione delle norme attributive del proprio potere decidente, si è limitato ad aderire acriticamente al parere della commissione tecnica specialistica, a sua volta errato ed illegittimo, senza svolgere una autonoma valutazione circa la bontà del progetto, di fatto "abdicando" le prerogative proprie del suo Ufficio ed attribuendo valore decisivo ed assorbente alle considerazioni spese da un organo tecnico preposto esclusivamente agli aspetti legati all'istruttoria.

Dopo aver richiamato la normativa pertinente, la deducente ha osservato che da una piana lettura dei provvedimenti gravati, e segnatamente del decreto assessorile del 9 gennaio 2023, emerge un acritico recepimento delle motivazioni palesate dalla commissione tecnica specialistica nel proprio parere istruttorio conclusivo (di per sé illegittimo e viziato), con mere formule di stile e senza esplicitare alcuna ragione a sostegno della determinazione finale assunta, mentre l'Amministrazione procedente avrebbe dovuto fornire una motivazione quanto meno adeguata e approfondita delle ragioni alla base del diniego di VIA, indicando in modo specifico e concreto gli effetti significativi sull'ambiente che precluderebbero l'iniziativa.

2.1. Il motivo è infondato.

2.1.1. La lettura dell'avversato decreto n. 2/GAB del 9 gennaio 2023 dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente consente di affermare che l'Autorità emanante, dopo aver richiamato l'ampio ed articolato *iter* istruttorio, abbia fatto propri - nell'esprimere il giudizio negativo di compatibilità ambientale (V.I.A.) in questione - le argomentazioni e l'esito racchiuso nel parere istruttorio conclusivo n. 432/2022 del 1° dicembre 2022 reso con nota prot. n. DRA 88681 del 6 dicembre 2022 della commissione tecnica specialistica; non a caso l'art. 2 del decreto impugnato richiama - quale "*parte integrante e sostanziale*" - il detto parere istruttorio conclusivo n. 432/2022.

2.1.2. Per costante indirizzo giurisprudenziale, la motivazione *per relationem* è sufficiente ad assolvere l'obbligo motivazionale, specialmente allorquando il provvedimento amministrativo è preceduto da atti istruttori, da pareri o costituisce espressione sintetica di concrete valutazioni operate da organi altamente qualificati, nell'ambito di appositi subprocedimenti tecnici; essa assume, poi, connotati di minore pregnanza in caso di adesione alle risultanze di atti presupposti e dal complesso dell'istruttoria, mentre richiede una espressione più diffusa ed approfondita solo nel caso in cui si discosti da quelle risultanze (cfr., *ex multis,* T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 30 maggio 2022, n. 540; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3 maggio 2021, n. 2952).

2.1.3. In conclusione, l'aver (l'Assessorato resistente) richiamato e fatti propri le argomentazioni e l'esito racchiuso nel parere istruttorio conclusivo (della commissione tecnica specialistica) n. 432/2022 del 1° dicembre 2022 non costituisce indice di difetto di autonoma valutazione circa la bontà del progetto, dovendosi ricercare proprio nel detto parere - proprio in ragione dell'adesione da parte dell'Assessorato resistente alle risultanze di atti presupposti e al complesso dell'istruttoria - le motivazioni del provvedimento sfavorevole.

3. Con il secondo motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di illegittimità del gravato decreto n. 2/GAB del 9 gennaio 2023 per mancata ponderazione dei diversi interessi in gioco (*Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e seguenti della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti rilevanti*).

Per la società ricorrente, in sintesi, l'Assessorato resistente ha adottato l'impugnato decreto negativo di VIA sulla base del solo parere della commissione tecnica specialistica, obliterando gli (altri) atti e pareri favorevolmente espressi dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento.

Per l'esponente il modulo procedimentale della conferenza dei servizi, così come normativamente disciplinato, prevede espressamente che nessuna amministrazione disponga di un potere di veto e che, pertanto, nessun parere può in concreto assumere efficacia vincolante ai fini della decisione dell'autorità procedente; quest'ultima, più nel dettaglio, è chiamata a effettuare una valutazione di tutti i pareri pervenuti - osservando il principio delle posizioni prevalenti - senza poter assegnare valenza vincolante ad alcuno dei contributi pervenuti dalle varie amministrazioni; al contempo, il principio delle posizioni prevalenti, trova adeguato temperamento nel meccanismo di tutela individuato dalla legge in favore delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili, consistente nello strumento dell'opposizione.

Per l'esponente, ove l'Autorità procedente avesse correttamente esperito tali autonome e ponderate valutazioni, si sarebbe potuta avvedere della piena compatibilità ambientale del progetto, vieppiù tenuto conto della dirimente circostanza secondo cui l'impianto contribuisce esso stesso all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente in quanto, come affermato

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

dalla giurisprudenza amministrativa, la produzione di energia da fonte rinnovabile è attività di interesse pubblico che contribuisce alla riduzione degli impatti sull'ambiente mediante la riduzione della CO2 ponendosi in linea con gli obiettivi nazionali previsti dal PNIEC e dalla pertinente disciplina euro-unitaria (all'uopo la società ricorrente ha richiamato il recente Reg. UE 2022/2577 del 22 dicembre 2022).
Nel caso di specie, ha argomentato l'esponente, l'Amministrazione ben avrebbe potuto valorizzare in particolare: l'insussistenza di profili ambientali ostativi alla realizzazione del progetto; in ogni caso, la previsione, da parte della società, di tutte le misure di mitigazione funzionali ad attenuare l'impatto ambientale (tanto sul fronte della intervisibilità che della preservazione delle caratteristiche del suolo e del soprasuolo, attraverso la previsione di opportune misure di mitigazione e di soluzioni atte a garantire la migliore convivenza tra pratiche agro-pastorali e produzione di energia); l'insussistenza di vincoli puntuali nell'area di intervento; la localizzazione del progetto in area idonea ad ospitarlo.
Ne consegue - argomenta la società ricorrente -, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria, omessa ponderazione dei diversi interessi in rilievo e, in ogni caso, irragionevolezza e sproporzionalità.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. In primo luogo va osservato che il decreto assessorile avversato ha richiamato puntualmente tutti gli atti istruttori, i pareri e i nulla osta acquisiti nel corso dell'*iter* procedimentale (cfr., in particolare, pagg. 5 e ss.).
Inoltre, nel parere istruttorio conclusivo n. 432/2022 del 1° dicembre 2022 della commissione tecnica specialistica - che, si ribadisce, l'art. 2 del decreto assessorile impugnato richiama quale "*parte integrante e sostanziale*" - è contenuta una puntuale ed articolata ricostruzione dello svolgimento del procedimento.
3.1.2. Va osservato, in termini generali, che per "*posizioni prevalenti*", devono considerarsi quelle che, nella valutazione comune e contestuale degli interessi pubblici, tipica della conferenza di servizi, presentano, in relazione alla finalità o alle finalità perseguite dall'amministrazione, un peso specifico superiore alle altre, per l'importanza degli interessi tutelati, in relazione al caso concreto e al risultato collegato al procedimento in esame.
Ed invero, non essendosi in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che l'amministrazione procedente debba attuare aritmeticamente la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che debba esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in conferenza di servizi, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 23 maggio 2022, n. 1403).
Per consolidato orientamento, dunque, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 446; T.A.R. Liguria, sez. I, 7 aprile 2023, n. 420).
3.1.3. Premesso quanto sopra, dagli atti di causa non risulta che l'Amministrazione procedente abbia tralasciato di esercitare il potere discrezionale in questione, avendo raccolto l'insieme degli atti istruttori, pareri e nulla osta nel corso del procedimento per poi concludere - in senso sfavorevole - alla luce di divisate "*criticità di tipo paesaggistico e di tipo urbanistico*".
Diversa è la questione - parimenti introdotta come *thema decidendum* dalla società ricorrente (cfr. pagg. 17 e ss. dell'atto introduttivo del giudizio) - della illegittimità della valutazione dell'Amministrazione procedente "nel merito", ciò che formerà oggetto di scrutinio in seguito (cfr. *infra*).
3.1.4. Va osservato, infine, che la tesi - condivisa dal Collegio - secondo cui produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici, non può però condurre - sempre e comunque - alla conclusione favorevole dei procedimenti di che trattasi, imponendo semmai la superiore ricostruzione di superare lo schema concettuale di valutazione della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato (che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi) e di adottare uno schema di valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti.
4. Con il terzo motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'obbligo di dissenso costruttivo (*Violazione e falsa applicazione degli artt. 14-ter e 14-quater della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa*).
Per la parte ricorrente, in sintesi, l'impugnato decreto 9 gennaio 2022 è illegittimo, oltreché in via derivata per manifesta illegittimità del presupposto parere istruttorio della commissione tecnica specialistica, anche perché detto parere si sarebbe in realtà dovuto intendere quale atto di assenso al progetto, per violazione del principio del c.d. dissenso costruttivo.
L'art. 14-*ter* della legge n. 241/1990 codifica l'obbligo per tutti i soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi di indicare, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie ai fini del rilascio dell'assenso al progetto.
Nella specie, non sussistendo profili *tout court* ostativi ai fini della realizzazione del progetto, l'Amministrazione ben

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

avrebbe potuto indicare - contrariamente a quanto fatto - le modifiche progettuali ritenute necessarie ai fini del rilascio dell'atto di assenso.
In considerazione di ciò, la mancata esplicitazione delle modifiche che avrebbero consentito l'assenso al progetto comporta che il parere istruttorio conclusivo espresso dalla commissione tecnica specialistica - posto in via esclusiva alla base del decreto impugnato - deve intendersi quale assenso al progetto e che, in ogni caso, esso non può assolutamente assumere - anche in forza di quanto detto al motivo che precede - natura vincolante per l'Amministrazione procedente: donde l'illegittimità del decreto negativo di V.I.A. del 9 gennaio 2023 per essere fondato su di un parere che, in realtà, deve considerarsi positivo, non essendo state indicate le modifiche necessarie ai fini dell'adozione di un parere favorevole.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. L'assenza del requisito della "*costruttività*" del dissenso, secondo la "tesi estrema" sostenuta dalla parte ricorrente, determinerebbe la qualificazione del parere istruttorio conclusivo della commissione tecnica specialistica quale assenso al progetto sì da viziare l'impugnato decreto negativo di V.I.A. del 9 gennaio 2023.
Tuttavia, secondo l'interpretazione della disposizione sopra richiamata condivisa dal Collegio, l'esplicitazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso non potrà avvenire laddove "*non sia possibile armonizzare l'opera proposta con la tutela del paesaggio*", posto che in detta ipotesi "*il parere negativo, per logica conseguenza, non conterrà alcuna indicazione di tali modifiche progettuali*"; un'interpretazione, per converso, quale quella sostenuta dalla società ricorrente, ossia presupponente che tutti gli interventi possano essere resi compatibili con il paesaggio, sarebbe palesemente irragionevole e contraria alla *ratio* dell'art. 14-*quater*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed ii. (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 20 luglio 2022, n. 264).
4.1.2. La giurisprudenza ha invero sancito il definitivo superamento della necessità inderogabile, per l'Amministrazione, di esprimere un c.d. dissenso costruttivo anche nei casi in cui il progetto impatti in modo pervasivo sul paesaggio o sull'ambiente; è stato infatti osservato che "*non è vietato esprimere un dissenso assoluto: la commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire ad una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (modus operandi, questo, senz'altro corretto e lodevole) ovviamente non può costituire una evenienza invariabile*" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2018, n. 6923 richiamata, più di recente, da T.A.R. Molise, sez. I, 20 dicembre 2023, n. 346).
5. Con il quarto motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione e di istruttoria e per omesso rispetto dei termini procedimentali (*Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione del decreto assessorile n. 295/GAB del 28.6.2019. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione dell'art. 6 CEDU. Violazione dell'art. 41 CDFUE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa*).
Per l'esponente, in sintesi, il decreto assessorile impugnato si conferma illegittimo per omessa e/o insufficiente motivazione nonché per l'evidente difetto di istruttoria in cui è incorso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che - laddove avesse autonomamente considerato e valutato i contributi procedimentali offerti dalla stessa società ricorrente - si sarebbe avveduta dell'erroneità e comunque inconferenza dei temi posti dalla commissione tecnica specialistica, e, conseguentemente, avrebbe potuto constatare la piena compatibilità ambientale del progetto.
Dopo aver richiamato gli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990, la società ricorrente ha argomentato che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente resistente, contravvenendo (anche) alle direttive per la corretta applicazione delle procedure di impatto cui la stessa si è auto-vincolata con il D.A. 295/GAB del 28 giugno 2019, non ha esplicitato (e neppure richiamato) le motivazioni del non accoglimento delle osservazioni e controdeduzioni offerte, nonostante il decreto negativo di V.I.A. del 9 febbraio 2023, adottato a valle della seconda conferenza di servizi del giugno 2022, è pervenuto a distanza di quasi sei mesi dalla suddetta (seconda ed ultima) seduta di conferenza di servizi.
Aggiunge la società ricorrente che ciò denota, sotto tale profilo, l'illegittimità dell'*agere* amministrativo anche per omesso rispetto dei termini legali di conclusione del procedimento (art. 27 bis, D.Lgs. n. 152/2006).
In conclusione, per l'esponente risulta più che evidente la violazione delle norme e dei principi minimi basilari - anche di rango sovranazionale - che la legge fissa a garanzia del giusto procedimento, nonché la superficiale e/o mancata e - in ogni caso - ritardata istruttoria svolta in relazione al progetto della ricorrente.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Il corredo motivazionale che connota il decreto assessorile avversato - attraverso il richiamo *per relationem* al parere istruttorio conclusivo n. 432/2022 del 1° dicembre 2022 reso con nota prot. n. DRA 88681 del 6 dicembre 2022 della commissione tecnica specialistica - si sottare ai vizi denunciati.
In primo luogo, per costante orientamento interpretativo, l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo deve essere inteso secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando il destinatario dell'atto è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost. (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Riun., 25 luglio 2023, n. 361; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2023, n. 898), come avvenuto nel caso che occupa.
In secondo luogo, il sopra richiamato parere istruttorio conclusivo n. 432/2022 del 1° dicembre 2022 contiene in numerosi punti l'esplicitazione delle ragioni per le quali le diverse criticità sollevate devono intendersi non superate (ovvero superate solo in parte o nei limiti).
L'apparato argomentativo del decreto impugnato, pertanto, è esente dai vizi denunciati con il presente motivo di ricorso.
5.1.2. Anche l'attività istruttoria che ha preceduto l'adozione del decreto assessorile impugnato è esente dai vizi denunciati, avendo l'Amministrazione procedente acquisito gli atti, pareri e nulla osta nel corso dell'*iter* procedimentale.
5.1.3. Infine, va osservato che sebbene l'art. 27-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 preveda espressamente che "*Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*", la detta perentorietà non comporta esaurimento del potere di provvedere in assenza di un'espressa previsione sulla formazione di silenzio significativo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 27 gennaio 2022, n. 941); in altri termini, il superamento del termine di conclusione del procedimento non comporta, nel caso in decisione, la perenzione del procedimento né la consunzione del potere dell'Autorità procedente di definirlo con provvedimento espresso (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 16 luglio 2020, n. 269).
Deve pertanto escludersi, per ciò solo, l'illegittimità del decreto assessorile avversato.
B) Con l'ultimo motivo di ricorso è stata dedotta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nel merito.
6. Con il quinto motivo di gravame la parte ricorrente ha argomentato in merito alla compatibilità ambientale dell'impianto (*Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss del d.lgs. n.152/2006. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del d.m. 10.9.2010. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Eccesso di potere per travisamento di fatto. Sulla erroneità ed infondatezza dei rilievi contenuti nel parere istruttorio conclusivo della C.T.S. dell'1.12.2022*).
La società ricorrente, in sintesi, dopo aver ribadito che il parere istruttorio conclusivo costituisce (l'unico) corredo motivazionale del diniego disposto dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente resistente, ha osservato che nel proprio contributo istruttorio conclusivo, la commissione tecnica specialistica assumendo di non poter considerare superate talune delle criticità sollevate nel parere istruttorio intermedio - invece (secondo la parte ricorrente) riscontrate e documentate - ha ritenuto che:
- il progetto determinerebbe impatti negativi sul paesaggio agrario di riferimento, compromettendone la vocazione agricola nonché il valore paesaggistico;
- la realizzazione dell'impianto, nonostante le diverse misure di mitigazione previste, determinerebbe una irreversibile alterazione delle componenti ambientali;
- la realizzazione del progetto, infine, sarebbe in parte incompatibile con la destinazione d'uso attualmente prevista dal vigente PRG (cat. "*C3-Espansione Turistico ricettiva già programmate*").
Per l'esponente, nel merito, le conclusioni espresse dalla commissione tecnica specialistica, così come confluite nel decreto negativo di V.I.A., si palesano errate ed illegittime.
Secondo la parte ricorrente, invece, le criticità emerse nel corso del procedimento sono state puntualmente riscontrate in sede di osservazioni; in particolare:
- il progetto in questione, collocandosi in un'area priva di vincoli di tutela diretta (pur laddove si inserisse in un contesto agrario e paesaggistico di pregio, tale circostanza non potrebbe comunque determinare in alcun modo un'automatica denegabilità del giudizio di compatibilità ambientale), avrebbe senz'altro un impatto positivo sul contesto di riferimento (all'uopo la parte ricorrente ha richiamato le Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e la tecnologia agro-voltaica); in particolare, il progetto in questione - tenuto conto: delle concrete soluzioni progettuali previste, finalizzate proprio a valorizzare la componente agraria assicurando il mantenimento delle attuali pratiche agricole di coltivazione di foraggio e pascolo, delle modifiche progettuali proposte (modica layout ed efficientamento delle soluzioni tecnologiche installate) nonché degli approfondimenti eseguiti (e forniti con i chiarimenti resi), delle specifiche misure di mitigazione previste sia in fase di cantierizzazione sia *post operam* e in ragione della sua intrinseca temporaneità - si rivela idoneo ad assicurare il migliore inserimento dell'intervento nel territorio, senza pregiudicare ma anzi amplificando le (allo stato ridotte o praticamente nulle) punto potenzialità agrarie e produttive dell'area.
In proposito, osserva la deducente, con riferimento al mantenimento delle specie arboree presenti, è stato eseguito un puntuale censimento delle specie esistenti, prevedendo, per la riallocazione degli esemplari da espiantare (in numero molto ridotto rispetto alla soluzione progettuale originaria), appositi accorgimenti tecnici che assicureranno un elevato grado di riuscita, eviteranno ogni incidenza negativa sulla componente ambientale "paesaggio"; è stato sviluppato un nuovo layout di impianto prevedendo, oltre ad una rimodulazione (senza modifiche sostanziali) del progetto, volto ad un efficientamento delle soluzioni tecnologiche installate, il mantenimento delle attuali pratiche agricole, e le specifiche misure di mitigazione proposte destituiscono di fondamento le considerazioni in ordine alla presunta "radicale alterazione" del paesaggio;
- inoltre, non può trovare avallo l'ulteriore rilievo relativo alla presunta "non compatibilità" dell'intervento con l'assetto urbanistico dell'area, posto che nell'ambito del procedimento conferenziale unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003,

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

l'adozione del provvedimento autorizzativo, comporta automaticamente variante allo strumento urbanistico, senza la necessità di espletare, previamente, alcuna (puntuale) procedura di variante urbanistica al PRG (all'uopo la parte ricorrente ha richiamato le Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e la giurisprudenza amministrativa);
- per l'esponente, inoltre, è intrinseca la contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione che se da un lato contesta la "non compatibilità" dell'impianto *de quo* con le prescrizioni urbanistiche vigenti, dall'altro riconosce che quella medesima destinazione (C3 - area di espansione turistico ricettiva), laddove pienamente attuata, possa considerarsi "compatibile", invece, con quel contesto paesaggistico di riferimento, denotato da elementi di tipicità e pregio ecosistemico.
Sempre con il quinto motivo di gravame la parte ricorrente ha argomentato in merito alla idoneità del sito di progetto (*Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2018/2001/UE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa*).
Per la società ricorrente, in sintesi, fermo quanto precede, il parere conclusivo della commissione tecnica specialistica e il successivo decreto di VIA negativa sono illegittimi per non aver tenuto conto della obiettiva idoneità del sito di progetto, anche alla luce della peculiarità dell'iniziativa, che, proprio al fine di preservare ed al contempo valorizzare la trama agraria del territorio, ha previsto l'integrazione di soluzioni atte al mantenimento delle attività agricole e/o pastorali esistenti.
Dopo aver richiamato la disciplina normativa pertinente, la società ricorrente ha argomentato che l'area *de qua* pacificamente non è qualificata come non idonea, con la conseguenza che il giudizio di non compatibilità ambientale espresso dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente appare illegittimo oltreché sproporzionato in quanto: l'area di progetto ricade in area *ex lege* idonea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021; in difetto di una perimetrazione regionale, le aree di specie devono ritenersi a tutti gli effetti idonee ad ospitare impianti FER (fonti energie rinnovabili), in forza delle previsioni di legge nazionale; anche l'eventuale inclusione in aree di pregio non può di per sé assumere valenza escludente ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, dovendosi invece attribuire preminente rilievo alla valutazione delle concrete modalità di inserimento e/o incidenza sulle componenti ambientali ed eco-sistemiche.
L'esponente ha concluso osservando che l'illegittimità dei provvedimenti impugnati appare ancor più stridente, alla luce del chiaro *favor* normativo che ispira la materia, secondo quanto oggi confermato anche dal Regolamento UE n. 2577/2022 del 22 dicembre 2022, adottato proprio al dichiarato intento di ulteriormente accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, in considerazione della rilevanza che assume la fonte solare ai fini del progressivo processo di abbandono delle fonti fossili e di transizione verso una economia "climaticamente neutra".
6.1. Il motivo è infondato.
6.1.1. In primo luogo, occorre osservare che la società ricorrente ha richiamato, in più punti del ricorso e degli scritti difensivi, la tecnologia agro-voltaica (che si differenzia dal fotovoltaico puro) ma non ha comprovato che il progetto in questione rientri proprio nella categoria agro-voltaica.
Va evidenziato all'uopo, che l'agrivoltaico è caratterizzato da un utilizzo "ibrido" di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici (posizionati direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola e da permettere alla superficie del terreno di essere raggiunta dal sole e dalla pioggia) che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, ragioni per le quali il terreno agricolo perde la sua potenzialità produttiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8029).
Dunque, non essendovi evidenze in atti che il progetto in questione rientri nella categoria agro-voltaica (in quanto in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida del 27 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8263), ogni richiamo o riferimento a detta tecnologia (e al relativo regime giuridico) deve ritenersi privo di base.
6.1.2. Premesso quanto sopra, va evidenziato che la commissione tecnica specialistica, nel parere istruttorio conclusivo n. 433 del 1° dicembre 2022, ha richiamato innanzitutto (pagg. 20-23) le criticità affacciate nel parere istruttorio intermedio n. 87 del 28 settembre 2021 e ha poi dato atto che il proponente aveva fornito riscontro e provveduto ad integrare il SIA nonché a versare ulteriore documentazione.
Ciò posto, la commissione tecnica specialistica, sempre nel parere istruttorio conclusivo n. 433 del 1° dicembre 2022, si è soffermata, in modo puntuale, in merito al superamento o meno delle criticità in precedenza evidenziate (a titolo puramente esemplificativo, sono state considerate superate le criticità nn. 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27) mentre altre criticità sono state ritenute superate solo in parte ovvero nei limiti (sempre a titolo puramente esemplificativo, si v. le criticità nn. 2, 6, 7, 17, 24).
6.1.3. Orbene, nel citato parere istruttorio conclusivo n. 433 del 1° dicembre 2022 è stato osservato, fra le altre questioni

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

emerse, che:
a) (quanto alla criticità n. 5) le "*possibili misure di mitigazione che il proponente intende adottare non solo non riducono i possibili impatti anzi potrebbero compromettere la componente "paesaggio" atteso che, anche a seguito della dislocazione di talune specie tipiche del territorio, il paesaggio agrario di riferimento subirebbe una radicale alterazione*" (pag. 54); cfr. anche pag. 95, circa il mancato superamento delle criticità nn. 14 e 15;
b) (sempre quanto alla criticità n. 5) "*permangono gli impatti paesaggistici indotti dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Le misure adottate dal proponente non migliorano la situazione morfologica, vegetazionale e naturalistica del luogo e non minimizzano gli impatti sul paesaggio e sulla percezione visiva dello stesso, non migliorando la qualità del paesaggio agrario di riferimento che subirebbe una radicale alterazione.; inoltre alcuni dei parametri di valutazione tratti dalle Linee Guida Relazione Paesaggistica approvato dell'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio, non sono stati superati ,tra i seguenti:*
Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche:
- rarità: vi è la presenza di elementi caratteristici, esistenti e concentrati in aree particolari;
- degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali;
Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale:
- sensibilità: capacità dei luoghi di non accogliere i cambiamenti, con effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o di degrado della qualità complessiva
- vulnerabilità/fragilità: condizione di facile alterazione e distruzione dei caratteri connotativi
- capacità di assorbimento visuale: Non vi è un attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità stabilita;
- capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidate instabilità: situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici" (pagg. 90-91);
c) (quanto alla criticità n. 18) "*non è stato fatto un puntuale censimento delle specie presenti. Inoltre l'espianto ed il reimpianto di circa 200 alberi di carrubo potrebbe portare alla distruzione dei luoghi tipici del territorio determinando un impatto potenziale negativo sulla componente ambientale "paesaggio"; il carrubo ha una lenta crescita e in letteratura mancano studi e approfondimenti che permettano di garantire, con ragionevole certezza, l'attecchimento dopo l'espianto, dovendosi quindi ritenere estremamente elevato, stante anche di lenta evoluzione del paesaggio, il rischio di una presine irreversibile su detta componente. Si aggiunga inoltre, considerando che l'area prevista dal proponente per il reimpianto dei carrubi e delle sue condizioni geomorfologiche in considerazione della presenza di molte rocce affioranti, potrebbe aggravare il rischio, già elevato, che le piante possano non attecchire e quindi si determinerebbe un effetto irreversibile*" (pag. 72);
d) (quanto alla criticità n. 6) "*l'impatto visivo dato da i due lotti di impianto può considerarsi rilevante, perché l'area in questione è tangente ha due strade provinciali la SP 66 e la SP 45 quindi di massima visibilità; anche adottando le misure di mitigazione previste dal progetto l'area sarebbe ugualmente visibile dalle due strade provinciali e comunque le opere mitigazioni* […] *costituiscono esse stesse una alterazione del paesaggio agrario*" (pag. 80);
e) (quanto alla criticità n. 7) "*restano le problematiche riguardanti lo spostamento dei carrubi, la conseguente alterazione dello skyline – quantomeno sotto il profilo della distribuzione delle presenze arboree – nonché in relazione al serio rischio di mancato attecchimento*" (pag. 81);
f) (quanto alla criticità n. 6, superata limitatamente) permane il conflitto, visto il parere negativo, successivamente confermato, del Comune di Pozzallo secondo cui la parte del progetto ricadente in zona C3 non è conforme alla procedura attuativa prevista dalle prescrizioni di zona secondo il PRG (pag. 92).
In conclusione, il parere ha evidenziato che "*le criticità di tipo paesaggistico e di tipo urbanistico non sono state superate, sia per la carenza documentale che di alternativa progettuale prospettata incidendo ancora sulla matrice suolo e sulle componenti paesaggistiche*" (pag. 100).
6.1.4. Il Collegio rileva che il corredo motivazionale richiamato nel suo complesso sia idoneo a sottrarre gli atti avversati alle denunciate illegittimità.
Ed invero, l'Amministrazione regionale resistente ha posto in risalto una serie di elementi critici quali:
- gli impatti paesaggistici indotti dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico (sul punto va evidenziato che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa - pur avendo reso parere favorevole, sebbene condizionato - ha espresso "*forte preoccupazione sulla ricaduta che queste opere, che si intendono realizzare, avranno sul nostro territorio in termini di paesaggio nel suo complesso e più specificatamente nel paesaggio agrario a cui si legano in maniera imprescindibili fattori culturali, turistici e non ultimo produttivi-occupazionali, traguardati sia nel breve-medio, ma soprattutto nel lungo periodo*": nota prot. n. 4853 del 21 maggio 2021);
- la non idoneità delle possibili misure di mitigazione (che costituiscono esse stesse una alterazione del paesaggio agrario) a ridurre i possibili impatti, ed anzi il rischio di radicale alterazione del paesaggio agrario di riferimento;
- il rilevante impatto visivo dato dai due lotti di impianto;
- le problematiche riguardanti lo spostamento dei carrubi;
- la circostanza che con il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS) - approvato con delibera di Giunta

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 - sono state ritenute aree non idonee alla installazione di moduli fotovoltaici a terra le aree agricole potenzialmente utilizzabili per le produzioni di qualità (DOP, DOC, IGP, IGT) e, dalle verifiche, è emerso che i terreni in questione ricadono all'interno dei disciplinari di produzione della "carota novella di Ispica IGP", dell'"olio extravergine di oliva IGP Sicilia", del "formaggio pecorino Siciliano DOP", del "formaggio ragusano DOP, del "vino DOC Sicilia" e del "vino Sicilia IGT";
- la ricadenza del progetto in un'area a forte vocazione turistica.
6.1.5. Orbene le censure articolate dalla parte ricorrente - volte a contestare nel merito le ragioni della determinazione assunta, in punto di "compatibilità ambientale dell'impianto" - non si prestano ad una favorevole valutazione in quanto:
- alcune di esse sono argomentate *per relationem* a scritti esterni al ricorso (si v. i rinvii alle diverse relazioni tecniche versate nel fascicolo del giudizio); come chiarito dalla giurisprudenza, siffatta modalità di esposizione dei motivi di ricorso, definita *per relationem*, per il rinvio ad altri documenti allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati, è in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., non rilevando in senso contrario che la parte ricorrente abbia rinviato anche alla documentazione versata in giudizio comprendente gli atti della procedura, poiché, altrimenti, sarebbe imposto al giudice di ricostruire le tesi di parte, supplendo al mancato assolvimento dell'onere di specificazione (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 12 luglio 2021, n. 8232 e, più di recente, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 19 dicembre 2022, n. 1277).
- altre richiamano la tecnologia agro-voltaica (ed il relativo regime giuridico), che però non risulta caratterizzi il progetto in questione (cfr. *supra*);
- altre ancora non sono in grado di scalfire la valutazione dell'Autorità emanante in punto di impatti paesaggistici indotti dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, inidoneità delle misure di mitigazione e mantenimento delle specie arboree presenti.
Inoltre, sebbene - come correttamente evidenziato dalla società ricorrente - l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili determina la variazione della destinazione urbanistica della zona e rende conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell'impianto, nel caso in esame è stato posto in evidenza che il progetto ricade "*in un'area a forte vocazione turistica*" e tale rilievo, unitamente alla questione del "recesso" del paesaggio agrario rispetto all'espansione turistico recettiva, non appare contraddittorio rispetto alla affermata "non compatibilità" dell'impianto in questione rispetto al paesaggio agrario, non apparendo di immediata evidenza la piena sovrapponibilità dell'intervento per cui è causa rispetto alle strutture turistico ricettive.
Infine, quanto alla affermata idoneità del sito di progetto, a giudizio del Collegio la detta constatazione non è in grado di infirmare la validità degli esiti raggiunti nel caso concreto, tenuto conto del fatto che la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale); la funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 8 marzo 2023, n. 319), nella fattispecie in esame non emergenti.
7. In conclusione, attesa l'infondatezza dei motivi di gravame il ricorso deve essere respinto.
8. La natura interpretativa e la complessità delle questioni esaminate giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it